



ASSOLOMBARDA

Welfare che genera valore

Sanità integrativa e previdenza complementare

Domenico Miscioscia
25 giugno 2026

I contributi di assistenza sanitaria integrativa

Articolo 51, comma 1, lett. a)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

- a) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad **enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale** in conformità a disposizioni dei **contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di **regolamento aziendale**, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (..) che operino secondo il **principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti**, per un importo non superiore complessivamente ad euro **3.615,20**.



Assistenza sanitaria per i familiari

Con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i contributi sanitari in oggetto non concorrono a formare la base imponibile del soggetto iscritto, anche laddove i versamenti (anche solo una quota) siano finalizzati all'**assistenza sanitaria dei familiari, fiscalmente o non fiscalmente a carico del lavoratore.**

Ciò sempre che siano versati in conformità a disposizioni di contratto collettivo o regolamento aziendale.

Il regime delle spese mediche rimborsate

- Il datore di lavoro deve certificare i contributi versati e nel caso questi non superino la soglia di euro 3.615,20 **NON** possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi del dipendente.
- Nell'ipotesi in cui i contributi versati risultino nel corso dell'anno superiori al tetto di euro 3.615,20, il contribuente potrà far valere, come onere, la spesa medica eventualmente rimborsata in proporzione alla quota di contributi eccedente la soglia di legge di 3.615,20 euro .


Esempio

Contributo assistenza sanitaria	quota azienda	2.108
	quota dipendente	2.592
	Totale	4.700

Limite deducibilità	3.615,20
Quota non deducibile	1.084,80
Percentuale di detraibilità	$[(4.700 - 3.615,20)/4.700] \times 100 = \mathbf{23,08\%}$

		% detraibile	quota detraibile
Spese mediche sostenute	5.000		
Di cui rimborsate	4.000	23,08%	923,23
Di cui non rimborsate	1.000	100%	1.000

La disciplina fiscale della previdenza complementare



La tassazione del Trattamento di fine rapporto

- Il TFR rappresenta un reddito **relativo ad un periodo pluriennale** che spetta al lavoratore nell'anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro.
- Ai fini fiscali è necessario distinguere tra quote di TFR maturate:
 - **fino al 31.12.2000** che sono tassate secondo le vecchie regole fiscali;
 - a partire **dall'1.1.2001** alle quali si applicano le nuove disposizioni fiscali.
- Le nuove regole suddividono la quota capitale dalla rivalutazione finanziaria, riservando alla prima la tassazione separata e alla seconda l'imposta sostitutiva del 17% da versare annualmente.

La riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate

L'imposta determinata dal sostituto d'imposta **NON È DEFINITIVA**.

Sulle **quote di TFR maturate a decorrere dal 1.1.2001**, gli Uffici finanziari provvedono successivamente alla riliquidazione dell'imposta in base all'**aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti**.

Probabile pertanto una differenza d'imposta rispetto a quella calcolata dal datore di lavoro.

Il TFR devoluto alla previdenza complementare

- Le **quote di TFR maturate dall'1.1.2007** possono essere accantonate alla previdenza complementare a scelta del dipendente.
- Il dipendente può scegliere se:
 - mantenere le quote di TFR;
 - oppure conferire le quote ad una forma di previdenza complementare.

Il TFR pregresso

- La devoluzione a forme di previdenza complementare è possibile, in accordo con l'azienda, anche per il TFR pregresso. Il conferimento al fondo pensione avviene in neutralità d'imposta, mentre la liquidazione delle prestazioni viene assoggettata a tassazione sulla base delle disposizioni pro tempore vigenti.
- Le quote di TFR pregresso accantonate presso il Fondo di Tesoreria, invece, **NON** possono essere trasferite a fondi di previdenza complementare. La destinazione delle quote del TFR al Fondo di Tesoreria dell'INPS non incide il regime di tassazione separata prevista per il TFR.

Vantaggi del TFR versato a previdenza complementare

Il lavoratore che decide di versare il TFR in una forma pensionistica gode di particolari vantaggi fiscali:

- Il TFR versato dal 2007 al fondo di previdenza potrà essere incassato al momento del pensionamento come **rendita** o come **capitale** e sarà assoggettato a tassazione con una ritenuta a **titolo d'imposta pari al massimo al 15%**. L'aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successivo al 15° anno, con uno sconto massimo del 6% (aliquota **minima 9%** dai 35 anni di iscrizione al fondo)
- Il TFR è versato nella forma pensionistica al lordo delle imposte: in questo modo tutto il TFR maturato potrà essere investito nel fondo e produrre rendimenti.

Fase contributiva

Contributi

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite annuo di **5.300 euro** (dal 2026). Nel computo di tale soglia si devono considerare sia i contributi versati dal lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di un familiare fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

TFR girato ai fondi di previdenza

Le quote di TFR erogate al fondo di previdenza complementare non subiscono alcuna tassazione e non intaccano la quota di contributi esenti.

I lavoratori di prima occupazione

Se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i lavoratori c.d. di **prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** hanno effettuato versamenti di importo inferiore all'importo massimo deducibile possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal 6° anno di partecipazione e per i 20 anni successivi.

Il maggior importo deducibile nel 2026 per chi ne ha diritto è pari a:
5.164 euro + (25.822,85 - i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni)

Importo massimo deducibile: 7882,29 euro.

Chi sono?

Sono considerati di prima occupazione i soggetti che al 1° gennaio 2007 non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (Cfr. circolare 70/E/2007).

Esempio

Versamento costante nei primi cinque anni di euro 2.300 con adesione al fondo pensione nel corso dell'anno 2021.

2021	2.300 euro
2022	2.300 euro
2023	2.300 euro
2024	2.300 euro
2025	2.300 euro
Totale	11.500 euro

Dal sesto anno di iscrizione (anno 2026) il limite di deducibilità è maggiorato: **25.822,85 – 11.500,00 = 14.322,85**
Importo deducibile nei venti anni successivi al quinto, sempre che il lavoratore provveda a versare importi eccedenti la soglia ordinaria di 5,164,67 euro (5.300 dal 2026) e comunque fino all'importo complessivo di 7.746,86 annui.

Premio convertito in previdenza complementare

In caso di **conversione** in welfare di un **premio di produttività detassabile** il dipendente può scegliere di destinare tutto o parte del suo credito in previdenza complementare.

In questo caso l'importo di credito welfare (**massimo 5.000 euro annui dal 2026**) girati alla previdenza complementare **NON intacca il limite di deducibilità dei 5.300** relativo ai contributi.

NB questa regola non vale per gli importi destinati alla previdenza complementare che derivano da crediti welfare on-top, che rientrano nei limiti dei 5.300 euro (5164,57 euro fino al 2025).

Tassazione delle prestazioni

Per applicare le imposte sulle prestazioni occorre verificare il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui il capitale è maturato distinguendo tra:

- capitale e rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000
- capitale e rendimenti maturati dal 2001 al 2006
- capitale e rendimenti maturati dal 1° gennaio 2007

Su tali importi viene poi fatta un'ulteriore distinzione in base all'origine, calcolando la quota che deriva da:

- contributi dedotti e TFR versato
- contributi non dedotti o da conversione di PDR – sulla relativa quota maturata non verrà mai applicata alcuna imposta
- rendimenti della gestione

Tassazione delle prestazioni

La tassazione del capitale maturato è stratificata in base al periodo e all'origine delle contribuzione.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
fino al 31.12.2000	87,50% della rendita	Tassazione ordinaria con aliquota comunicata dal Casellario INPS
dal 2001 al 2006	Rendita al netto della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti	Tassazione ordinaria con aliquota comunicata dal Casellario INPS
dall'1.1.2007	Rendita al netto della prestazione relativa a: <ul style="list-style-type: none">• contributi non dedotti• contributi versati in sostituzione del PDR al netto dei rendimenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

Tassazione anticipazioni

Il lavoratore può richiedere un anticipo del capitale maturato per far fronte ad eventi straordinari.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
fino al 31.12.2000	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia del TFR (309,87)	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none">• contributi non dedotti• contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti	Tassazione a titolo definitivo con imposta pari a: <ul style="list-style-type: none">• 23% per acquisto o ristrutturazione prima casa o per altri motivi• 15% per spese sanitarie che si riduce dello 0,3 per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

Reintegro delle anticipazioni

- Se un lavoratore richiede una anticipazione su capitale maturato dal 2007 in poi, può scegliere di reintegrare successivamente l'anticipazione ottenuta e lo può fare anche superando il limite di deducibilità annua previsto per i contributi (€ 5.300).
- Sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione, proporzionale all'importo reintegrato.

Tassazione dei riscatti

Il riscatto del capitale maturato può essere richiesto dal lavoratore nei casi di inoccupazione, morte o invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa o nei casi previsti dallo statuto della forma pensionistica.

Periodo fiscale	Imponibile fiscale	Aliquota
fino al 31.12.2000	Montante, al netto dei contributi lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua e dell'eventuale franchigia del TFR (309,87)	Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (art. 19 Tuir)
dal 2001 al 2006	Montante, al netto delle prestazioni derivanti da eventuali contributi non dedotti ed al netto dei rendimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Tassazione ordinaria IRPEF progressiva per scaglioni di reddito (riscatti non agevolati) • Tassazione separata, con aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per il TFR (riscatti agevolati)
dall'1.1.2007	Montante al netto delle prestazioni derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> • contributi non dedotti • contributi versati in sostituzione del PDR ed al netto dei rendimenti 	Tassazione a titolo definitivo con imposta pari al 23% o per i riscatti agevolati del 15% che si riduce dello 0,3 per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%

Tassazione rendimenti dei fondi

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all'imposta del **20%**, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.

Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al **12,5%**.



Domenico Miscioscia

Direttore Area Politiche Fiscali

domenico.miscioscia@assolombarda.it

Tel. 02 58370494